

IN BREVE n. 005-2009
a cura di
Marco Perelli Ercolini

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Ma che cosa è la pensione?

La pensione è una prestazione periodica di danaro a carattere vitalizio a chi ne abbia conseguito il diritto in relazione a cessato rapporto di servizio (fa eccezione la pensione del Fondo generale ENPAM che viene erogata a partire dal compimento del 65esimo anno indipendentemente dal proseguire o meno l'esercizio professionale), di impiego o di lavoro cioè uno strumento di garanzia del reddito nell'età anziana postlavorativa.

La pensione, che si crea da giovani per goderla da vecchi, non è quindi un assegno elargito dallo Stato, o da altri Enti, ma è una prestazione assicurativa previdenziale, con aspetti mutualistici, pagata dal lavoratore con sacrifici contributivi a valore reale durante l'attività lavorativa: il pensionato non sottrae alcunché al giovane, ma semmai è l'amministratore che si serve dei soldi dei giovani per pagare le pensioni dei vecchi, avendo anche troppo spesso sperperato la capitalizzazione dei contributi per cattive gestioni e in compiti impropri e, anche, con previsioni attuariali sbagliate.

m.p.e

ADOZIONI - IL PAPA' LAVORATORE DIPENDENTE PUO' USUFRUIRE DEL CONGEDO DI PATERNITA'?

Il congedo di maternità per adozione, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, ai sensi dell'art.31 del DLgs 151/2001(così come novellato dal comma 454 dell'art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244), spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

E' necessario, in ogni caso, che la madre adottiva sia lavoratrice dipendente e ne rinunci (circolare Inps n. 16 del 4 febbraio 2008, punto 2).

Il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità anche in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

PRESIDENTI ORDINE MEDICI TRIENNIO 2009-2011

Ci viene trasmesso dal Presidente dell'Ordine Medici provincia di Latina dott. Giovanni Maria Righetti l'elenco dei nominativi dei nuovi Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Debbono ancora completare le operazioni elettorali gli Ordini di Napoli e Vicenza.

**IN ALLEGATO A PARTE - Elenco Presidenti Ord. Medici triennio 2009-2011
(documento 027)**

INTERESSI LEGALI
(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal	al	Interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008		3,0%	D.M. 12 dicembre 2007

TASSO DI RIFERIMENTO
determinato dalla Banca d'Italia
ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) fino al 31/12/1998
dal 2004 determinato con provvedimento
della Banca Centrale Europea

dal	al	tasso di riferimento	Provvedimento Banca d'Italia
28.12.1998	13.04.1999	3%	23 dicembre 1998 in G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998
14.04.1999	09.11.1999	2,5%	12 aprile 1999 in G.U. n. 86 del 14 aprile 1999
10.11.1999	08.02.2000	3%	6 novembre 1999 in G.U. n. 264 del 10 novembre 1999
09.02.2000	21.03.2000	3,25%	4 febbraio 2000 in G.U. n. 31 del 8 febbraio 2000
22.03.2000	03.05.2000	3,50%	18 marzo 2000 in G.U. n. 67 del 21 marzo 2000
04.05.2000	14.06.2000	3,75%	28 aprile 2000 in G.U. n. 101 del 3 maggio 2000
15.06.2000	05.09.2000	4,25%	10 giugno 2000 in G.U. n. 137 del 14 giugno 2000
06.09.2000	10.10.2000	4,50%	1 settembre 2000 in G.U. n. 207 del 5 settembre 2000
11.10.2000	14.05.2001	4,75%	6 ottobre 2000 in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2000
15.05.2001	04.09.2001	4,50%	10 maggio 2001 in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001
05.09.2001	18.09.2001	4,25%	30 agosto 2001 in G.U. n. 204 del 3 settembre 2001
19.09.2001	13.11.2001	3,75%	17 settembre 2001 in G.U. n. 217 del 18 settembre 2001
14.11.2001	10.12.2002	3,25%	9 novembre 2001 in G.U. n. 265 del 14 novembre 2001
11.12.2002	11.03.2003	2,75%	6 dicembre 2002 in G.U. n. 290 del 11 dicembre 2002
12.03.2003	08.06.2003	2,50%	7 marzo 2003 in G.U. n. 59 del 12 marzo 2003
09.06.2003	05.12.2005	2,00%	6 giugno 2003 in G.U. n. 131 del 9 giugno 2003
dal	al	tasso di riferimento	Provvedimento Banca Centrale Europea
06.12.2005	07.03.2006	2,25%	1 dicembre 2005
08.03.2006	14.06.2006	2,50%	2 marzo 2006
15.06.2006	08.08.2006	2,75%	9 giugno 2006
09.08.2006	10.10.2006	3,00%	3 agosto 2006
11.10.2006	12.12.2006	3,25%	5 ottobre 2006
13.12.2006	13.03.2007	3,50%	7 dicembre 2006
14.03.2007	12.06.2007	3,75%	8 marzo 2007
13.06.2007	08.07.2008	4,00%	6 giugno 2007
09.07.2008	14.10.2008	4,25%	3 luglio 2008
15.10.2008	11.11.2008	3,75%	8 ottobre 2008
12.11.2008	09.12.2008	3,25%	6 novembre 2008
10.12.2008	20.01.2009	2,50%	4 dicembre 2008
21.01.2009		2,00%	15 gennaio 2009

ALIQUOTE IRPEF

(importi in euro)

Valide per le dichiarazioni anno d'imposta 2007 - dichiarazione UNICO/2008

Scaglioni di reddito	Aliquota per scaglione
fino a 15.000	23% (sul massimo = 3.450)
oltre 15.000 fino a 28.000	27% (3.450 + 27% su parte oltre 15.000)
oltre 28.000 fino a 55.000	38% (6960 + 38% su parte oltre 28.000)
oltre 55.000 fino a 75.000	41% (17.220 + 41% su parte oltre 55.000)
da oltre 75.000	43% (25.420 + 43% su parte oltre 75.000)

INPS - TASSI PER LA CESSIONE DEL QUINTO

L'INPS, con messaggio, n. 1662 del 23 gennaio 2009, comunica che i tassi di riferimento, da applicare ai prestiti con cessione del quinto della pensione, subiscono le seguenti variazioni:

- per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro = da 8,20% a **7,70%**
- per i prestiti al di sopra dei 5.000 euro = da 7,30% a **6,80%**.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 1662 del 23 gen. 09
(documento 028)**

INPDAP - I NUOVI TASSI DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE

L'INPDAP, con nota operativa n. 1 del 22 gennaio 2009, informa che a seguito della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento dello 0,50 punti percentuali, con decorrenza dal 21 gennaio 2009, l'interesse di differimento e dilazione maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.06.1996, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 402 del 29.07.1996 è pari al **8,00%** dal **21 gennaio 2009**.

La variazione del tasso di riferimento produce effetti, anche nei confronti delle sanzioni civili, da applicare ai sensi dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n.388.

L'ammontare di tali sanzioni è pari al **7,50%** (2,00 % + 5,50%) dal **21 gennaio 2009** in ragione d'anno per le inadempienze previste dal citato art. 116 al comma 8 lettera a) e lettera b) secondo periodo e comma 10.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 1 del 22 gen. 09
(documento 029)**

INPS - PENSIONI 2009

Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

n. 290 del 12 dicembre 2008, fissa nella misura del 3,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009.

Il predetto decreto stabilisce nella misura dell' 1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2008.

Il decreto del 19 novembre 2007, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, aveva stabilito nella misura dell'1,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2008.

Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo è stata quantificata anche la differenza di perequazione relativa all'anno 2008, pari allo 0,1 per cento.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2008 e 2009 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell'allegato 1.

Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che "per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento".

Si ritiene utile precisare che la "sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo, prevista per l'anno 2008" dal comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, non opera per l'anno 2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 1 del 2 gen. 09 (documento 030)
Allegato 1 (documento 031)
Allegato 2 (documento 032)
Allegato 3 (documento 033)**

INPS GESTIONE SEPARATA - LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, DI COMPUTO E MASSIMALE PER L'ANNO 2009

L'INPS, con circolare n. 13 del 28 gennaio 2009, comunica la misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli iscritti alla Gestione separata. Inoltre, annuncia il massimale di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini dell'accredito.

POSIZIONE PREVIDENZIALE	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA		
	LAVORATORE	COMMITTENTE	TOTALE
Iscritti senza altra copertura previdenziale obbligatoria nè pensionati	8,57	17,15	25,72
Iscritti con altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati	5,67	11,33	17,00

Il contributo è dovuto nei limiti del massimale di euro 91.507 (articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995)

Ricordiamo che con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquote contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010, mentre con effetto dal 1° gennaio 2008 per i

rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento. Inoltre per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 13 del 28 gen. 09 (documento 034)

PARLAMENTO - LEGGE ANTICRISI

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2008, la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».

CORTE COSTITUZIONALE e DISABILI

La Corte costituzionale, con la sentenza 30 gennaio 2009 numero 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'articolo 42 del DLgs 151/2001 nella parte in cui non prevede tra coloro che possono beneficiare del congedo straordinario retribuito dal lavoro anche il figlio convivente di un disabile grave quando non ci siano altre persone che possono prendersene cura.